

Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Palermo

«La continuità nelle imprese in amministrazione giudiziaria

Il piano e l'attestazione di cui all'art. 41 CAM»

*«Attestazione ex art. 41 CAM – la veridicità dei dati aziendali e la
fattibilità del programma per la prosecuzione dell'attività
d'impresa»*

Palermo, 9 dicembre 2019

GIOVANNI MOTTURA

DOTTORE COMMERCIALISTA-AMMINISTRATORE GIUDIZIARIO
CONSULENTE TECNICO IN MATERIA DI DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA
PRESIDENTE INAG

«Attestazione ex art. 41 CAM – La veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma per la prosecuzione dell'attività d'impresa»

Temi dell'intervento

- ❑ L'art. 41, D. Lgs n. 159/2011 alla luce delle modifiche ex L. 161/2017**
- ❑ Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011**

L'art. 41, D. Lgs n. 159/2011 alla luce delle modifiche ex L. 161/2017

Art. 41 D. Lgs n. 159/2011 «*Gestione delle aziende sequestrate*»

La «nuova» relazione programmatica

«... Dopo la relazione di cui all'art. 36, comma 1, l'amministratore giudiziario entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

Continua ...

L'art. 41, D. Lgs n. 159/2011 alla luce delle modifiche ex L. 161/2017

... Segue

- c) *una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda*

Continua ...

L'art. 41, D. Lgs n. 159/2011 alla luce delle modifiche ex L. 161/2017

... Segue

L'attestazione della proposta di prosecuzione

... Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un **programma** contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della **relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive** modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Il Legislatore nella riforma del CAM ha ritenuto opportuno introdurre un programma «attestato» al fine di:

- rimuovere le principali criticità di gestione delle aziende oggetto di sequestro;
- disciplinare i compiti dell'Amministratore Giudiziario in relazione alla prosecuzione dell'attività d'impresa;
- tutelare maggiormente l'Amministratore giudiziario il quale, rispetto alle scelte strategiche prospettate nel programma di prosecuzione / ripresa, avrà una maggiore copertura del proprio operato, grazie all'attestazione del professionista terzo, nonché attraverso la conclusiva «approvazione» da parte del Tribunale del programma «attestato».

Il Programma «attestato» *ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011*

Cosa deve consentire il programma di continuità?



- dare atto della copertura economico - finanziaria dei costi e delle relative debitorie «prospettiche» (successive al sequestro) da gestire nel corso della procedura di sequestro, considerando un arco temporale «ragionevole» (di almeno due anni);
- fornire una «visione» completa ed esaustiva della situazione aziendale. Nella predisposizione del programma, evidenziare eventuali «criticità» emergenti dall'analisi della situazione generale dell'azienda – in vista dell'esito del giudizio (revoca del sequestro ovvero confisca) – della capacità prospettica, o meno, dell'azienda di far fronte a debitorie anche pregresse (periodo ante sequestro), ancorché le stesse siano «pagabili» solo a valle della procedura di «verifica dei crediti» ex art. 52 e segg. CAM.

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

Ricorso al professionista indipendente in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) L.F. obbligatorio affinché venga proposta dall'amministrazione giudiziaria la prosecuzione / ripresa dell'attività d'impresa per ciascun compendio aziendale



AMBITO APPLICATIVO DELL'ATTESTAZIONE

Secondo il legislatore la prosecuzione / ripresa dell'attività aziendale può essere consentita solo a quelle aziende che presentano concrete e serie prospettive di continuità

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

OGGETTO DELL'ATTESTAZIONE



VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

facendo riferimento,
esclusivamente, all'attivo da
bilancio, in quanto il passivo verrà
accertato nell'ambito della
procedura di «verifica dei crediti»

FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA

tenendo conto delle misure di
agevolazione di cui all'art. 41 – *bis*
CAM

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

Per ovviare alle limitazioni fisiologiche tipiche di un'impresa tendenzialmente illegale, caratterizzata da criticità sotto il profilo della corretta gestione, della regolare tenuta della contabilità, nonché del rispetto della legalità, la ratio sottesa alla norma deve essere individuata nella volontà di assicurare un giudizio terzo ed imparziale (quello dell'attestatore) con riferimento all'effettiva possibilità di riuscita (fattibilità) dei programmi predisposti dall'amministrazione giudiziaria in caso di continuazione (prosecuzione o ripresa) dell'attività aziendale che siano basati su «dati» esistenti e veritieri (veridicità) quali risultanti se considerati inscindibilmente dal programma medesimo e logicamente nell'ottica di intervento stigmatizzata dal CAM

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

Il concetto di «veridicità del dato aziendale» deve essere circoscritto a quei «dati» posti a fondamento del programma di continuità. Pertanto il professionista indipendente rilascerà l'attestazione circoscrivendola ai dati economico, patrimoniali e finanziari relativi al periodo afferente alla sola gestione a cura degli amministratori giudiziari, successiva, pertanto, all'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale (esempio primi tre / sei mesi di gestione) e, in particolare solamente a quei dati che risulteranno rilevanti ai fini della valutazione in merito alla «fattibilità del programma»

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)



Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

L'attestatore acquisisce tutti i dati e le informazioni necessarie dai vari soggetti coinvolti nell'azienda sequestrata:

- organo di controllo: per acquisire informazioni inerenti l'attività di vigilanza svolta, in via funzionale all'analisi di veridicità dei dati effettuata;
- soggetto incaricato di funzioni di revisione interna: per comprendere il funzionamento del meccanismo di controllo interno;
- soggetto incaricato della revisione legale (se esistente): per verificare le eventuali criticità rilevate nella determinazione dei dati sulla base delle verifiche effettuate.

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

Le Linee guida proposte dal CNDCEC (aggiornate al 22 maggio 2019)

Definizione degli obiettivi e delle aspettative rispetto al risultato prescelto nel programma di continuità



FATTIBILITÀ DEL PROGRAMMA

L'attestatore verificherà la fattibilità dello stesso controllando le **modalità** tramite cui vengono **perseguiti** gli **obiettivi** e le **tempistiche**, anche attraverso gli «*stress test*».

Il Programma «attestato» ex art. 41 D. Lgs n. 159/2011

**L'ATTIVITÀ DELL'ATTESTATORE SI CONCLUDE E SOSTANZIA
CON LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE**



L'investitura del «programma» di continuità aziendale

Art. 41 co. 1-sexies D. Lgs n. 159/2011 «... Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa ...».